

XRI INSURANCE WEBZINE

Notizie ed Approfondimenti sul Mondo Assicurativo

luglio – 2026



Giurisprudenza

Il rapporto genitoriale nasce con il concepimento: la Cassazione tutela anche il figlio non ancora nato al momento della morte del padre

Il diritto del figlio al rapporto con il genitore, pur sorgendo con la nascita, è conseguenza "normale" del concepimento e merita tutela risarcitoria anche se la morte del genitore sia sopravvenuta prima che quel legame potesse instaurarsi. Lo ha affermato la Cassazione con sentenza del 27 giugno 2026, n. 22064, ribaltando la decisione della Corte d'Appello di Napoli, che aveva escluso il risarcimento alla figlia nata dopo il decesso del padre per errore medico. Per la Suprema Corte, il danno non si esaurisce nella privazione di un legame già vissuto, ma comprende anche l'impossibilità di costruirlo. La pronuncia distingue questa fattispecie da quella dei fratelli non ancora concepiti al momento dell'illecito lesivo del germano, per la quale l'ordinamento non appresta il medesimo statuto di tutela riservato al rapporto genitoriale.

Intelligenza artificiale e responsabilità civile: gli schemi di decreti attuativi dell'AI Act e le potenziali ricadute per il mercato assicurativo

L'intelligenza artificiale rappresenta oggi uno dei principali fattori di innovazione tecnologica e trasformazione economica e sociale. La rapida diffusione dei sistemi di IA in numerosi settori produttivi e di servizi ha condotto, dapprima, all'intervento del legislatore europeo con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e,

Giurisprudenza

Responsabilità civile da circolazione stradale: la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. e il concorso colposo del pedone minore incapace

Con Sentenza n. 1006 del 3 giugno 2026, il Tribunale di Cassino ha affrontato il tema del riparto di responsabilità nell'investimento di un pedone minore, ribadendo che la presunzione di colpa a carico del conducente ex art. 2054 c.c. può essere vinta solo dalla prova di aver adottato tutte le cautele esigibili, tenuto conto della prevedibilità della condotta del pedone. La vicenda riguardava un minore di tre anni investito mentre attraversava la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, sfuggendo al controllo dei genitori, in un contesto di traffico intenso. Il Giudice ha ritenuto sussistente un concorso di colpa, quantificato nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti, valorizzando sia l'imprevedibilità dell'attraversamento del bambino sia l'omessa adozione, da parte della conducente, delle cautele richieste in presenza di pedoni e bambini sulla sede stradale. Il Tribunale ha altresì chiarito che tale riparto opera anche quando la vittima sia incapace di intendere e di volere per minore età, dovendosi valutare il "fatto colposo" ex art. 1227 c.c. come mera condotta oggettivamente contraria alle regole di circolazione, a prescindere dall'imputabilità soggettiva. Quanto al danno non patrimoniale, la liquidazione è stata effettuata secondo i parametri dell'art. 139 Codice delle Assicurazioni, mentre è stata respinta la domanda di danno riflesso proposta dai genitori, per difetto di allegazione e prova, anche presuntiva, dello sconvolgimento delle abitudini di vita conseguente alle lesioni, giudicate di modesta entità. La decisione ribadisce infine l'irrilevanza del cd. danno in *re ipsa* nel nostro ordinamento, dovendo il pregiudizio parentale essere sempre oggetto di prova, sia pure presuntiva.

successivamente, all'adeguamento dell'ordinamento italiano attraverso la legge 23 settembre 2025, n. 132, con cui il Governo è stato delegato ad adottare i provvedimenti necessari.

In tale contesto, il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo attuativi della legge delega. Si tratta di un testo non ancora definitivo, destinato al parere delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle autorità competenti prima della scadenza del termine di delega fissato al 10 ottobre 2026. L'impostazione dei provvedimenti appare tuttavia già delineata e presenta potenziali, rilevanti, implicazioni anche per il mercato assicurativo.

La responsabilità civile nello schema di decreto

Di particolare interesse è il Capo II dello schema di decreto, dedicato alla responsabilità civile connessa all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. L'AI Act, infatti, non disciplina direttamente il risarcimento del danno, ma individua requisiti, obblighi e meccanismi di vigilanza applicabili ai sistemi di IA, mentre

Giurisprudenza

Regresso tra corresponsabili in ambito sanitario: l'assicuratore della struttura non ha azione diretta verso la compagnia del medico

L'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne il proprio assicurato non genera una responsabilità solidale verso terzi che abbiano corrisposto il risarcimento in sua vece, salvi i casi di azione diretta previsti dalla legge. Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza dell'8 giugno 2026, n. 18559, cassando senza rinvio la decisione impugnata per erronea individuazione del soggetto passivo della pretesa restitutoria. La vicenda traeva origine da una condanna solidale, pronunciata dal Tribunale di Milano, a carico della struttura sanitaria e dei medici operanti, per i danni derivati da un intervento chirurgico da cui era conseguita una paraplegia degli arti inferiori del paziente; con la medesima sentenza, la compagnia assicuratrice di uno dei sanitari era stata condannata a manlevare il proprio assicurato. Dopo aver corrisposto al paziente un importo comprensivo anche della quota di danno imputata al medico corresponsabile, la compagnia della struttura otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell'assicurazione del medico per la restituzione dell'eccedenza versata, provvedimento poi revocato in sede di opposizione e la cui revoca veniva confermata anche in appello. La Suprema Corte ha chiarito che la surrogazione ex art. 1916 c.c. non può essere esercitata nei confronti dell'assicurazione del medico, in quanto il diritto surrogato riguarda il rapporto con il responsabile del danno - il medico - e non con il suo assicuratore, che non riveste la qualità di corresponsabile. Ne discende che l'eventuale azione restitutoria della compagnia assicurativa della struttura sanitaria può essere rivolta unicamente nei confronti del medico corresponsabile, e non della sua compagnia assicurativa, la cui carenza di legittimazione passiva determina l'infondatezza della domanda monitoria sin dall'origine.

l'individuazione dei soggetti responsabili e delle regole di imputazione del danno resta affidata agli ordinamenti nazionali, anche alla luce della direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

In tale prospettiva, gli articoli da 17 a 20 dello schema di decreto, qualora approvati, interverrebbero sul piano della responsabilità, introducendo strumenti volti a ridurre le difficoltà probatorie tipiche delle controversie in materia di IA, senza tuttavia configurare un regime di responsabilità oggettiva. Il modello resterebbe infatti quello della responsabilità colposa, ma con una diversa distribuzione dell'onere della prova tra le parti.

Uno dei principali ostacoli nelle controversie relative ai danni causati dall'intelligenza artificiale riguarda, infatti, la difficoltà per il danneggiato di ricostruire il funzionamento del sistema e dimostrare il rapporto tra output prodotto e danno subito. Le informazioni rilevanti - quali registri di funzionamento, documentazione sulla gestione del rischio e dati relativi alla supervisione umana - sono generalmente nella disponibilità del fornitore, del deployer o di altri soggetti coinvolti. Per tale ragione, l'art. 17 introdurrebbe un meccanismo

Giurisprudenza

Frode informatica su conto corrente: la banca risponde se non prova misure idonee a prevenire lo spoofing dei propri canali di comunicazione

Con sentenza del 5 maggio 2026, il Tribunale di Perugia ha condannato un istituto di credito al risarcimento del danno subito da due correntisti vittime di una frode informatica articolata, che aveva condotto al prelievo pressoché integrale delle somme giacenti sul conto tramite un bonifico non autorizzato. La vicenda traeva origine da un attacco combinato di *smishing*, *vishing* e *spoofing*: i truffatori avevano inserito messaggi SMS fraudolenti nello stesso *thread* di comunicazioni ufficiali della banca, inducendo il cliente a fornire le proprie credenziali su una pagina clonata e a installare un'applicazione trojan in grado di intercettare i codici OTP. Il Giudice ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il rischio della sottrazione fraudolenta dei codici rientra nel rischio d'impresa del prestatore di servizi di pagamento, sul quale grava l'onere di provare l'adozione di misure idonee a prevenire l'attacco. Nel caso di specie, la banca non ha fornito tale prova, non avendo dimostrato sistemi specifici contro lo spoofing né campagne informative adeguate alle modalità concrete della frode. Il Tribunale ha inoltre escluso la colpa grave del cliente, data l'insidiosità dello schema, veicolato attraverso il canale abitualmente utilizzato dalla banca per le comunicazioni lecite.

di esibizione della documentazione tecnica: il danneggiato che abbia fornito elementi sufficienti a rendere plausibile il collegamento tra il funzionamento del sistema e il danno potrebbe chiedere al giudice di ordinare alla controparte o a terzi la produzione delle informazioni rilevanti. L'accesso non sarebbe comunque indiscriminato, poiché il giudice dovrebbe bilanciare le esigenze probatorie con la tutela del segreto industriale e delle informazioni riservate. Il rifiuto ingiustificato dell'esibizione potrebbe tuttavia assumere rilievo processuale.

Quanto agli effetti sul piano probatorio, l'art. 18 interverrebbe invece sul nesso causale, prevedendo una presunzione relativa qualora siano accertate la violazione di obblighi previsti dall'AI Act e la ragionevole probabilità che tale violazione abbia inciso sull'output del sistema. In ogni caso, non si determinerebbe una responsabilità automatica conseguente alla mera violazione normativa: il danneggiato dovrebbe comunque dimostrare l'inadempimento e gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità, mentre il convenuto conserverebbe la possibilità di fornire prova contraria.

Giurisprudenza

Perdita di chance nella sottostima peritale dell'immobile: non è richiesta la prova certa dell'esito alternativo dell'asta

Con Ordinanza del 1° luglio 2026, n. 22597, la Cassazione ha censurato la decisione di merito che, pur qualificando come perdita di chance il pregiudizio subito dall'aggiudicataria di un immobile venduto all'asta sulla base di una perizia errata, ne aveva applicato uno statuto probatorio improprio, esigendo la dimostrazione dell'esito finale della gara anziché della sola possibilità perduta. La vicenda traeva origine dall'acquisto all'asta di un immobile la cui stima, redatta da un geometra, si era rivelata significativamente difforme dal reale quanto a superficie e potenzialità edificatoria, con una sovrastima accertata in sede di CTU pari a euro 78.000. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Genova avevano liquidato equitativamente il danno in un quarto di tale importo, ritenendo non provato che l'attrice si sarebbe aggiudicata il bene a un prezzo inferiore con una corretta base d'asta. La Suprema Corte ha ritenuto erronea tale impostazione, chiarendo che il danno da perdita di chance si identifica con la perdita di una possibilità seria e concreta, da accertarsi secondo il criterio del "più probabile che non", e non richiede la prova del risultato finale non conseguito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova per una nuova liquidazione condotta secondo inferenze presuntive ancorate ai dati oggettivi accertati.

La certificazione di conformità e l'azione diretta contro l'assicuratore

Con riguardo invece alla certificazione del sistema AI, il successivo art. 19 dello schema chiarisce che la conformità agli obblighi dell'AI Act, anche se attestata da un organismo notificato, non determinerebbe automaticamente l'esclusione della responsabilità.

La certificazione conserverebbe un ruolo centrale nella compliance regolatoria e potrebbe rappresentare un elemento difensivo rilevante, senza tuttavia costituire un'esimente assoluta. Nel contenzioso continuerebbero infatti ad assumere rilievo la concreta efficacia delle misure di gestione del rischio, la qualità dei dati, i sistemi di controllo e la supervisione umana.

Sotto il profilo assicurativo, la disposizione contenuta nell'art. 20, che introdurrebbe la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile del soggetto responsabile, entro i limiti del massimale di polizza.

Tale previsione inciderebbe significativamente sul ruolo dell'assicuratore, poiché si innesterebbe in un sistema probatorio già orientato a ridurre le difficoltà del danneggiato. L'impresa

Attualità

Prescrizione della responsabilità del notaio: introdotto un termine massimo di 15 anni dal compimento dell'atto

Il D.l. del 13 giugno 2026, n. 100 ha introdotto un nuovo limite temporale all'azione di responsabilità civile nei confronti del notaio, affiancando alla regola tradizionale della prescrizione decennale decorrente dalla conoscibilità del danno un termine massimo invalicabile di quindici anni dalla data di compimento della prestazione professionale. L'art. 9 del decreto stabilisce infatti che, fermo il termine ordinario, l'azione risarcitoria non possa comunque essere esercitata oltre tale soglia, applicabile anche ai contratti d'opera professionale stipulati prima dell'entrata in vigore della norma, purché la prestazione sia compiuta successivamente. La novità interviene su un assetto consolidato in giurisprudenza, secondo cui il dies a quo della prescrizione decorreva non dalla data del rogito, bensì dal momento in cui il danno si fosse manifestato all'esterno in modo percepibile dal cliente secondo la diligenza esigibile ex art. 1176 c.c., con la conseguenza che, in presenza di vizi emersi a distanza di molti anni dall'atto, l'azione risarcitoria poteva restare esperibile per un lasso di tempo potenzialmente assai esteso. Il nuovo termine di decadenza quindicennale mira a porre un limite a tale esposizione, rendendo necessario distinguere, ai fini della verifica della persistenza del diritto al risarcimento, sia il momento di conoscibilità del danno sia il decorso o meno del termine massimo dalla data di compimento della prestazione notarile, con conseguenze pratiche significative per gli atti risalenti nel tempo.

assicuratrice potrebbe pertanto essere coinvolta direttamente in controversie caratterizzate da un quadro istruttorio potenzialmente più favorevole alla parte lesa, assumendo non soltanto la funzione di garante del rischio trasferito, ma anche quella di soggetto direttamente chiamato a partecipare al giudizio.

Inoltre, la medesima disposizione introdurrebbe un obbligo di trasparenza preventiva, consentendo al danneggiato di chiedere al presunto responsabile di comunicare l'eventuale esistenza di una copertura assicurativa riferibile al danno lamentato, con indicazione degli estremi della polizza e dell'identità dell'impresa assicuratrice.

Le potenziali ricadute per il mercato assicurativo

Le innovazioni normative sinora esposte non inciderebbero soltanto sulla fase patologica del danno, cioè sul momento del contenzioso, ma anche sulla fase preventiva di selezione e gestione del rischio assicurato, soprattutto sotto tre profili: valutazione del rischio, struttura contrattuale e governance. Sul piano assuntivo, la sola verifica della conformità formale all'AI Act

non sarebbe sufficiente. Le compagnie sarebbero chiamate a valutare la qualità complessiva dei

Attualità

L'intelligenza artificiale ridisegna la filiera assicurativa: compagnie e broker davanti a strategie di investimento distinte

L'intelligenza artificiale generativa e agentica impone al settore assicurativo un cambio di paradigma che va oltre la sostituzione dei sistemi *legacy*, spostando l'attenzione su dove si concentrano i costi e il rischio, e quali attività possono essere automatizzate o anticipate. È quanto è emerso da una ricerca da parte di *Italian Insurtech Association* sugli impatti dell'AI nel settore assicurativo. La ripercussione più rilevante riguarda il costo dei sinistri, attraverso strumenti di prevenzione come telematica, sensoristica e manutenzione predittiva, e la valutazione del rischio, che da fotografia statica basata su dati storici diventa processo dinamico e continuo, con premi più personalizzati e segmentazioni più precise. Tale evoluzione comporta però nuovi rischi (errori di pricing o riservazione generati da modelli poco trasparenti, discriminazioni derivanti da dati apparentemente neutri, crescente dipendenza da fornitori tecnologici esterni) che rendono la governance dell'AI parte integrante del modello operativo, con particolare riguardo alla tracciabilità delle decisioni e alla supervisione umana. Compagnie e broker dovranno inoltre adottare strategie distinte in ragione dei rispettivi ruoli economici: le prime, assumendo il rischio in bilancio, dovranno concentrare gli investimenti sul nucleo tecnico del business - pricing, underwriting, riservazione e prevenzione dei sinistri - mentre i secondi, fondando il proprio valore sulla relazione con il cliente, potranno sfruttare l'AI come moltiplicatore di efficienza e capacità consulenziale.

sistemi di governance dell'IA adottati dagli assicurati, con particolare attenzione alla gestione del rischio, alla qualità dei dati, ai meccanismi di controllo e alla supervisione umana. Tali elementi potrebbero assumere un rilievo determinante nella valutazione della probabilità di un evento dannoso e nella quantificazione del rischio trasferito.

Sul piano contrattuale, l'introduzione dell'azione diretta renderebbe opportuna una revisione delle coperture di responsabilità civile destinate ai fornitori e agli utilizzatori professionali di sistemi di IA, con particolare riguardo all'oggetto della copertura, ai massimali, alle esclusioni e ai rischi connessi alle applicazioni di IA generativa. Sul piano della governance, le imprese assicurative sarebbero chiamate non soltanto a trasferire il rischio economico derivante dall'impiego dell'intelligenza artificiale, ma anche a sviluppare strumenti più sofisticati di valutazione preventiva del rischio tecnologico. Ciò potrebbe comportare l'integrazione dei processi di underwriting con competenze tecniche specifiche, procedure interne di valutazione dei sistemi di IA e modelli di monitoraggio capaci di seguire l'evoluzione del rischio nel tempo.

Attualità

AI Act e distribuzione assicurativa: dal 2 agosto 2026 scattano gli obblighi di trasparenza

Il 2 agosto 2026 rappresenta la principale tappa applicativa fissata dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) dopo le modifiche introdotte dal Digital Omnibus. È da questa data che debuttano gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50, mentre quelli concernenti i sistemi di AI ad alto rischio sono stati rinviati al 2027 e al 2028. Contestualmente trovano applicazione anche le relative disposizioni in materia di sanzioni e vigilanza, con ammende fino al 3% del fatturato mondiale annuo.

Per gli intermediari assicurativi il focus riguarda tre aspetti: ruolo, competenze interne e trasparenza. Nella maggior parte dei casi essi rivestono la qualifica di "deployer", utilizzando un sistema di IA sotto la propria responsabilità anche quando fornito dalla compagnia mandante o dal gestionale. Assume inoltre rilievo primario il concetto di "AI Literacy", inteso come capacità effettiva di comprendere limiti e rischi degli strumenti di IA ed esercitare la supervisione umana: l'intermediario dovrà poter dimostrare una formazione tracciabile per il personale che impiega tali strumenti, anche solo per e-mail o contenuti su canali digitali. In vista della scadenza, gli intermediari sono dunque chiamati a un'attività di adeguamento concreta e documentabile, che non si esaurisce nella mera adozione degli strumenti di IA, ma richiede la predisposizione di policy interne, l'individuazione di un referente per la materia e la conservazione delle evidenze relative alle scelte di trasparenza adottate verso la clientela.

Conclusione

Alla luce di quanto sinora analizzato, qualora confermato nell'attuale impostazione, la scelta del legislatore non sembrerebbe essere quella di introdurre una responsabilità speciale fondata sulla tecnologia in quanto tale, ma di intervenire sugli squilibri informativi che rendono complesso l'accertamento della responsabilità. L'accesso alla prova, la presunzione del nesso causale e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore modificherebbero, invece, il contesto nel quale operatori economici e compagnie sono chiamati a gestire il rischio. Per il mercato assicurativo si apre una fase nella quale la valutazione del rischio IA non potrà limitarsi alla verifica degli adempimenti formali, ma dovrà concentrarsi sulla qualità dei processi organizzativi, tecnici e di controllo che accompagnano l'utilizzo della tecnologia.

***Dr. Mario Del Gaudio
Trainee Lawyer
at Improda Studio Legale***